

Sentenza n. 134 del 2005 (Finanziamento di contratti di programma nei settori dell'agricoltura e della pesca)

La Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità dell'articolo 4, commi 18 e 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in relazione agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.

Le disposizioni impugnate trasferiscono nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali le risorse, alle quali si riferisce l'articolo 67, comma 1, della legge finanziaria 2002, accertate al 31 dicembre di ogni anno e destinate al finanziamento di contratti di programma nei settori dell'agricoltura e della pesca.

Per la ricorrente, la gestione accentrata di tali risorse violerebbe gli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione perché interverrebbe nelle materie di competenza regionale dell'agricoltura e della pesca, non realizzerebbe il finanziamento integrale delle funzioni ordinarie delle Regioni e, ove pure fosse ravvisabile l'esercizio di una competenza sussidiaria da parte dello Stato nella gestione del fondo, non prevederebbe la necessaria intesa delle Regioni interessate ai fini dell'approvazione dei contratti di programma.

Per la Corte, invece, si tratta di interventi finanziari di pertinenza esclusiva dello Stato perché rientrano nella materia della tutela della concorrenza di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione. I giudici ricordano che le risorse e le finalità previste dai commi 18 e 19 dell'articolo 4 sono sostanzialmente coincidenti con quelli cui si riferisce l'articolo 67, comma 1, della legge finanziaria 2002 e che tale disposizione, a sua volta, ha già superato l'esame di costituzionalità nella sentenza n. 14 del 2004. Anche in quell'occasione, infatti, i ricorsi regionali sono stati rigettati ed è stato ritenuto legittimo l'intervento finanziario dello Stato, dal momento che lo stesso, per la sua dimensione nazionale e per la sua funzione di stimolo del mercato, è ascrivibile alla materia della tutela della concorrenza. Il giudizio viene confermato anche con riferimento alle norme in questione dal momento che prevedono strumenti (contratti di programma) ai quali la Consulta riconosce la funzione di stimolare la crescita economica e rafforzare la concorrenza sul piano nazionale.

Dott. ssa Paola Garro